



Capitolato speciale di polizza RC Patrimoniale – Lotto 7

CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA RC PATRIMONIALE

CIG: _____

Contraente:

Comune di Aulla

Piazza Gramsci, 1 – 54011 Aulla (MS)

P. IVA: 00102940459

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del:	31.12.2017
Alle ore 24.00 del:	31.12.2018



DEFINIZIONI

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Tale forma di copertura significa che la presente Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	Comune di Aulla
Assicuratori	Gli assicuratori che emettono il contratto
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Atto illecito	Qualsiasi violazione degli obblighi di imperizia, imprudenza, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline, dichiarazione errata o fuovente o omissione compiuta da un Dipendente o Amministratore o dal Segretario nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto dell'Ente Contraente
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
Danni Materiali	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte
Dipendente o Amministratore	Tutti i Dipendenti, il Segretario e gli Amministratori che abbiano con lo stesso un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica
Indennizzo	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro
Massimale	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro e per periodo assicurativo annuo
Perdita Patrimoniale	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni materiali
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dall'Assicurato agli Assicuratori
Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi Pubblici, Ipa, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici Territoriali
Responsabilità Civile	La responsabilità che possa gravare sul Contraente per fatto illecito dei propri Dipendenti o Amministratori, nonché personalmente sui Dipendenti o Amministratori del Contraente nell'esercizio delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la Responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
Richiesta di Risarcimento	Ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del Contraente / Assicurato
Sinistro	La Richiesta di Risarcimento di perdite patrimoniali per la quale è prestata l'assicurazione
Broker	Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Grifo Insurance Brokers S.p.A..



SCHEDA DI POLIZZA

CONTRAENTE:	COMUNE DI AULLA Piazza Gramsci, 1 54011 Aulla (MS)
P. IVA:	00102940459
N. ABITANTI:	11.300
DECORRENZA:	ORE 24.00 DEL 31.12.2017
SCADENZA:	ORE 24.00 DEL 31.12.2018
PRIMA RATA:	ORE 24.00 DEL 31.12.2018
BROKER DELL'ENTE:	GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A.
RETROATTIVITA':	5 ANNI
POSTUMA:	5 ANNI
FRANCHIGIA:	€ 5.000,00
LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO:	€ 500.000,00
LIMITE DI INDENNIZZO AGGREGATO ANNUO:	€ 5.000.000,00



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 02 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Resta inteso che qualsiasi assicurazione fornita dalla presente polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.

Art. 03 Pagamento del Premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31.12.2017 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 31.12 di ogni annualità. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

Art. 04 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 05 Aggravamento del Rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 06 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente / l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una Richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 C.C.). Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il



consenso scritto degli Assicuratori.

Art. 07 Cessazione del contratto

La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Se la presente Polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità le parti avranno comunque diritto di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 08 Durata del contratto

La durata del presente contratto è fissata in anni 1 (uno), con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2018.

Art. 09 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 Foro competente

Foro competente è quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Art. 12 Oggetto dell'assicurazione (Responsabilità civile vicaria del Contraente)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per un Atto illecito compiuto da uno o più Dipendenti o Amministratori del Contraente nell'esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per conto del Contraente, siccome determinate dalla vigente normativa.

La copertura si intende estesa anche nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti o Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dal Contraente/Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti o Amministratori del responsabili per colpa grave.

La copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti o Amministratori e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti o Amministratori responsabili, restando inteso e convenuto tra le parti che l'Assicuratore è obbligato solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di uno o più dipendenti o amministratori con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

Art. 13 Clausola "Claims made" – Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta contro l'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di tempo specificato nella Scheda di polizza (Retroattività) e non siano state ancora presentate alla Contraente.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possano far supporre il sorgere di una richiesta di, e/o dell'obbligo di risarcimento già al momento della stipulazione del contratto.

Relativamente al Dipendente o Amministratore così come definito, che nel corso della durata del contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa o dalla rimozione della carica di amministratore, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più Dipendente o Amministratori durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa o periodo di retroattività di cui al primo comma.

L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nel termine specificato nella Scheda di polizza (postuma) successivo alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa o periodo di retroattività di cui al primo comma. Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

**Art. 14 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniale derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

Art. 15 Perdite Patrimoniale per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniale per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo anno assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

Art. 16 Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di polizza, per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

Art. 17 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniale conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) Danni materiali di qualsiasi tipo;
- c) attività svolta dal Dipendente o Amministratore quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati;
- d) atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
- e) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f) la stipulazione, il rinnovo, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- g) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- j) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- k) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005;
- l) investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;



- m) gli Assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente Polizza;
- n) le responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli artt. 2392-2393-2394-2395-2396-2403-2407-2464-2487-2488 del Codice Civile;

nonché per i Danni:

- ✓ derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- ✓ derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

✓

Art. 18 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea. Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniale derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 19 Danni di serie

In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 20 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori possono assumere da, e fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 Clausola Broker

Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente dichiara di aver affidato l'intermediazione e la gestione della presente Polizza alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di polizza. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, gli Assicuratori Danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, eccetto la comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere



inviata obbligatoriamente e direttamente agli Assicuratori o al Contraente.

Art. 22 Attività di rappresentanza

A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 17 c) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti o Amministratori in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza, in altri organi collegiali.

Art. 23 Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente del dipendente o amministratore, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti del relativo sostituto dal momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 24 Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;

oppure:

2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2. Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.



CONDIZIONI ADDIZIONALI

Art. 25 Responsabilità civile vicaria del Contraente per i Dipendenti Tecnici

1. Definizione Aggiuntiva

Dipendente Tecnico	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga e/o segua e sorvegli l'esecuzione dei lavori, e/o esegua il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento; il soggetto alle dipendenze dell'Ente che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica
--------------------	--

2. Aggiunta all'Art.12 "Oggetto dell'assicurazione"

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdita Patrimoniale, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi Atto illecito compiuto da un Dipendente Tecnico del Contraente nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in nome o per conto del Contraente, siccome determinate dalla vigente normativa.

3. Esclusioni Aggiuntive

Fermo restando quanto previsto nel testo di Polizza all'articolo 17 e seguenti, la presente garanzia esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o Amministratore;
- la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di Polizza;
- la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto.

4. Condizioni Speciali Aggiuntive

Fermo, in ogni caso, tutte le previsioni, i termini, le esclusioni e le condizioni contenute nella presente Polizza, la garanzia viene estesa come descritto di seguito:

- Danni materiali di qualsiasi tipo
- b. L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed



ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

- c. L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgvo 163 del 2006 (ivi comprese successive modifiche e integrazioni).
- d. L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:
 - 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
- e. L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità derivante dal D.Lgvo 163 del 2006 e s.m.i. (c.d. "Codice degli Appalti pubblici", d'ora innanzi il Codice), nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti (Merloni e Validatori) per ogni contratto soggetto al Codice secondo lo schema prefigurato, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto. Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi indicati in sede di gara - da applicarsi al valore delle opere fino ad massimo di Euro 15.000.000,00 - e corrisposto dal Contraente in soluzione unica anticipata, al momento del rilascio di ciascuno di essi, con l'intesa che per ogni certificato emesso è previsto un premio minimo.
- f. Laddove applicabile le garanzie si intendono operanti anche in riferimento alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli V.G. n. 14 del 31 maggio 2002 e successive modifiche.



ALLEGATO ALLA POLIZZA RC PATRIMONIALE

Con la presente appendice si prende e si dà atto quanto segue:

A) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli Assicuratori assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (come successivamente modificata).

Gli Assicuratori si impegnano altresì a:

- inserire analoga clausola nei sub-contratti da essa stipulati (ivi inclusi eventuali sub-appalti), dando immediata comunicazione alla contraente ed alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con riferimento al conto dedicato ed alle persone autorizzate ad operare sullo stesso.

B) MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

A deroga parziale di quanto previsto nell'allegata polizza circa le modalità di pagamento del premio, si prevede che, in conformità alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (come successivamente modificata) il Contraente può assolvere il pagamento dei premi assicurativi tramite ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'impresa o l'intermediario dalla stessa all'uopo designato e che siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ad eccezione di quanto sopra previsto quanto alle modalità di pagamento, resta salvo tutto quanto previsto in polizza in relazione al pagamento del premio (con riferimento in particolare al termine al termine per il pagamento ed agli effetti dell'inadempimento).